

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



**CONTRATTO DI AGENZIA**  
Basta sia evincibile la zona d'incarico



La configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente formalmente la zona nel quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano.

Corte cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 4217 del 3 marzo 2016

**POSIZIONI DEBITORIE**  
Mora, costituzione al destinatario

L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario.

Corte cassazione, sezione VI-2, ordinanza n. 4234 del 3 marzo 2016

**CREDITI E FALLIMENTO**  
Precedibilità solo se si tocca la massa

Ai fini della precedibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale va inteso con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa.

Corte cassazione, sezione VI-1, ordinanza n. 3003 del 16 febbraio 2016

**A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO**  
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

**Verso la riforma.** Con la delega varata in Cdm previsti solo un ricorso, un giudice e un commissario

# Presto le crisi di gruppo con gestione unitaria

Oggi il principio è l'autonomia responsabilità di ogni società

PAGINA A CURA DI  
**Angelo Busani**  
**Alberto Guiotto**

Tra i principali obiettivi del progetto di riforma elaborato dalla Commissione Rordorf, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 febbraio, vi è l'introduzione di una gestione unitaria della crisi e dell'insolvenza nei gruppi d'impresa. Una gestione su cui è necessario avere una normativa specifica: nonostante l'esercizio dell'attività d'impresa attraverso una pluralità di società appartenenti al medesimo gruppo sia certamente una fattispecie molto comune, la legge fallimentare non disciplina la crisi dei gruppi d'impresa.

In eventi del genere, è assai frequente che la crisi di una società del gruppo si propaghi rapidamente alle altre, per varie ragioni: dalla necessità di destinare nuove risorse alla sola società in crisi sottraendole ad altre, alla prestazione di reciproche garanzie fideiussorie, all'automatizzato peggioramento del rating bancario per tutte le società del gruppo. La riforma si occupa della ipotesi di liquidazione giudiziale sia di quella di concordato preventivo di gruppo.

**La riforma imminente**  
Con particolare riferimento a quest'ultima procedura, finalizzata alla conservazione della continuità aziendale, il progetto di riforma introduce il principio della gestione unitaria delle singole procedure attraverso la proposi-

zione di un unico ricorso per tutte le società del gruppo, anche quando le singole imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse, e l'obbligatoria nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale. Il progetto prevede l'individuazione di criteri per la formulazione dei piani unitari per la risoluzione della crisi del gruppo, anche attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative che siano funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori.

**La norma attuale**  
In attesa dell'evoluzione legislativa, la crisi infragruppo è regolata in modo non uniforme dalla giurisprudenza (si vedano la sentenza della Cassazione 20559 del 13 ottobre 2015 e quella del Tribunale di Teramo del 5 gennaio 2016, alle quali è dedicato l'articolo qui a fianco).

**NO ALL'UNICA SEDE**  
La Cassazione ha escluso che i tribunali competenti per i singoli soggetti giuridici vengano attratti da quello della capogruppo

L'esistenza di un interesse di gruppo, superiore a quello delle singole società che lo compongono, è affermata dall'articolo 2497 del Codice civile.

Questo principio, pacifico in condizioni fisiologiche, viene, però, negato nell'ambito patologico della crisi d'impresa, dove la soddisfazione di creditori di una società attraverso il sacrificio del patrimonio di un'altra trova un limite invalicabile nell'autonomia responsabilità patrimoniale di ciascun soggetto, prescritta dall'arti-

colo 2740 del Codice civile. In caso di pluralità di società in crisi, dunque, i creditori di ogni singola società hanno diritto di venire soddisfatti prioritariamente con il patrimonio e i flussi finanziari riferibili a quella società, senza che essi possano essere destinati a beneficiare creditori altrui.

Altro elemento di criticità riguarda i finanziamenti infragruppo erogati a supporto delle imprese in crisi che, in base all'articolo 2497 quinquies del Codice civile, devono essere considerati postergati.

**La via del risanamento**  
Il risanamento del gruppo di imprese, allo stato attuale, passa dunque per l'autonomo risanamento di ciascuna società, posto che il fallimento della singola società rischia, nella maggior parte dei casi, di pregiudicare in modo irreversibile il salvataggio delle altre.

Nella prassi dei tribunali non mancano, peraltro, pragmatici tentativi di coordinamento tra concordati preventivi riguardanti società appartenenti allo stesso gruppo mediante la nomina del medesimo giudice delegato per tutte le procedure correlate e, spesso, del medesimo commissario giudiziale.

Questo coordinamento di fatto trova, però, un limite insormontabile nella riconducibilità di tutte le singole società alla circoscrizione dello stesso tribunale.

Sull'inammissibilità di un'unica sede di gruppo, in deroga alle norme ordinarie, si è pronunciata anche la sentenza della Cassazione. 20559/2015 la quale ha, infatti, escluso che i diversi fori competenti per le singole società siano attratti a quello della capogruppo, seppure sulla scorta di un'unitaria attività di direzione e coordinamento.

## Le regole attuali

### PLURALITÀ DI PROCEDURE

Il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo deve riguardare ciascuna distinta società del gruppo. Non è ammissibile un'unica procedura per l'intero gruppo

### NO ALL'ATTRAZIONE IN UN UNICO TRIBUNALE

Il tribunale competente rimane quello di ciascuna società del gruppo. Non vi è alcuna attrazione degli altri fori a favore di quello della capogruppo

### DISTINZIONE MASSE ATTIVE E PASSIVE

È necessario tenere distinte le masse attive e passive. Le posizioni debitorie e creditorie di ciascuna società del gruppo devono restare separate

### AUTONOMIA DEI SINGOLI PATRIMONI AZIENDALI

Non può esservi commistione tra i patrimoni delle singole società. È inammissibile che i creditori delle società meno capienti concorrano con quelli delle società più capienti

### MAGGIORANZE E ADUNANZE SEPARATE

Per le varie società del gruppo è necessario calcolare distinte maggioranze dei creditori e tenere adunanze autonome e separate

**Le difficoltà.** Le decisioni recenti e contrastanti di legittimità e merito

# L'accorpamento di aziende non apre al concordato unico

La sentenza della Corte di cassazione del 13 ottobre 2015 n. 20559 e il successivo decreto del Tribunale di Teramo del 5 gennaio 2016 affrontano il controverso tema dell'ammissibilità del concordato di un gruppo di società, non disciplinato dal diritto fallimentare. Nel caso della Cassazione si tratta del primo intervento di legittimità su questo specifico tema.

In entrambi i casi, la proposizione di una domanda unitaria di concordato era avvenuta attraverso l'escamotage del preventivo conferimento delle singole aziende in un'unica società, appositamente costituita per accedere al concordato preventivo. Entrambi i provvedimenti ribadiscono in modo esplicito l'inderogabilità, anche nei concordati di gruppo, dell'obbligatoria separazione delle masse, dovendo restare distinte le posizioni debitorie e creditorie delle singole società.

Nel caso delle masse attive, è ribadito il principio dell'autonomia responsabilità patrimoniale di cui all'articolo 2740 del Codice civile, che impone a ciascuna società di garantire prioritariamente, con il proprio patrimonio, il soddisfacimento dei propri creditori, escludendo così la possibilità che i creditori delle società meno capienti concorrano con quelli delle società più capienti. Speculare è il divieto di commistione tra le masse passive che rende inammissibile l'accorpamento dei creditori di distinte società del gruppo: a ciascuna società deve corrispondere un unico insieme di creditori, determinando maggioranze distinte e votazioni separate per ciascuna società.

Sebbene i principi enunciati siano i medesimi, la diversa articolazione dell'operazione ha portato a un diverso giudizio nei due provvedimenti: inammissibilità del concordato di gruppo per la Cassazione, sua ammissibilità secondo il Tribunale abruzzese.

Va, peraltro, evidenziato come il tema della localizzazione geografica delle imprese non riveli nel caso esaminato dal Tri-

bunale di Teramo, posto che tutte le imprese coinvolte avevano sede legale nella medesima circoscrizione, mentre la Cassazione aveva eccepito l'inammissibilità di una competenza territoriale riferita alla sola holding, seppure motivata dall'attività di direzione e coordinamento da questa svolta.

Dal divieto di accorpamento delle masse attive e passive deriva, secondo la Cassazione, il divieto di formulare un'unica proposta a tutti i creditori delle società del gruppo, ritenendo necessario che ciascun creditore possa formulare il proprio voto solo ed esclusivamente con riferimento alla società di cui egli è creditore.

Nel caso sottoposto al giudi-

## PER CREDITORI E DEBITORI

La giurisprudenza finora ha ribadito l'inderogabilità della separazione delle masse

Il Sole **24 ORE**.com



**QUOTIDIANO DEL DIRITTO**  
Rassegna di massime sulla liquidazione dell'estratto conto

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale. Oggi rassegna di massime a cura di **PlusPlus24 Diritto** sull'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

SCOPRI IL NUOVO NUMERO DI

# 24 HOURS

## Il tempo come non lo avete mai letto

La tradizione. I personaggi. Le ultime novità. Le innovazioni. 24HOURS si presenta con una veste grafica rinnovata e più ricca di contenuti. Un modo nuovo di raccontare l'arte dell'orologeria. Il modo migliore per essere sempre aggiornati.

# 24 HOURS

EVENT: Tutte le novità del SBBI, il Salon International de la Haute Horlogerie di Ginevra. All the new arrivals from the SBBI, the Geneva Salon International de la Haute Horlogerie

DESIGN: Carlo Giandomeni, direttore creativo di Simatch, apre l'esclusivo reportage del "new Lab". Simatch creative director Carlo Giandomeni gives us an exclusive glimpse of "the" Lab

PEOPLE: Hugh Jackson al vertice. Il suo tempo, tra equilibri e big girls. Hugh Jackson: time - it's all about balance and priorities



A. LANGE & SÖHNE  
GLASHÜTTE 1/SA  
L'evoluzione (rivoluzione) della luce  
The evolution (revolution) of light



IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 17 MARZO

Il Sole **24 ORE**  
Il primo quotidiano digitale